

AGEVOLAZIONI

Sabatini-ter: novità FAQ

di Giovanna Greco

Sono state aggiornate le FAQ dedicate alla Sabatini-ter per i nuovi finanziamenti legati all'acquisto dei beni strumentali all'impresa. In particolare, il **Ministero dello sviluppo economico** ha fornito la definizione di **ultimazione dell'investimento**, vale a dire la data di emissione dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, che nel caso di finanziamento ordinario coincide con l'ultima fattura e in caso di *leasing* coincide con la data dell'ultimo verbale di consegna.

Prima di analizzare le novità delle FAQ è doveroso ricordare che a partire dal 2 maggio scorso le piccole e medie imprese potevano presentare le domande per accedere ai contributi per l'acquisto di beni strumentali messi a disposizione con la **"Nuova Sabatini-ter"**. Con la **circolare del 23 marzo 2016 n. 26673**, il MiSE aveva fornito numerose precisazioni sulla Sabatini-ter, definendo i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione del contributo di cui al D.M. 25 gennaio 2016, articolo 6, recante la disciplina della nuova edizione dell'intervento di sostegno al credito, che è entrato in vigore dal 10 marzo 2016. Inoltre, si rammenta che, fino al termine individuato con la circolare di cui sopra, le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e il procedimento per la concessione dei benefici continuano ad essere disciplinati dal decreto interministeriale 27 novembre 2013 e dalle disposizioni operative contenute nella **circolare n. 4567 del 10 febbraio 2014**, come modificata dalle circolari n. 71299 del 24 dicembre 2014, n. 14166 del 23 febbraio 2015 e n. 45998 del 26 giugno 2015.

L'agevolazione è diretta alle **micro, piccole e medie imprese** che operano **sul territorio nazionale in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca ed esclusi industria carbonifera, attività finanziarie e assicurative, produzione di imitazioni o sostituzione del latte o di prodotti lattiero-caseari**. Sono ammesse anche le imprese estere, con sede in uno Stato UE e che, alla data di presentazione della domanda, non hanno una sede operativa in Italia. Si prevede la concessione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di un **contributo in conto impianti** a fronte di un finanziamento, deliberato entro il 31 dicembre 2016 da una banca o società di *leasing* aderente all'iniziativa, interamente destinato all'acquisto o all'acquisizione, nel caso di operazioni di *leasing* finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature **nuovi** di fabbrica ad uso produttivo, nonché *hardware, software* e tecnologie digitali. Ciascun finanziamento, che può essere concesso dalla banca/società di *leasing* mediante il ricorso all'apposita provvista costituita presso la cassa depositi e prestiti ovvero ad altra provvista, deve avere una durata massima di **5 anni** e deve essere deliberato per un importo non inferiore a **20.000 euro** e non superiore a **2.000.000 euro**, anche se frazionato in più iniziative di investimento, per ciascuna PMI.

Per maggiore chiarezza, in questi giorni, come già sopra evidenziato, il Ministero dello sviluppo economico ha **aggiornato le FAQ** sui nuovi finanziamenti fornendo chiarimenti sulla garanzia ISMEA, sui pagamenti ai fornitori, sulla firma relativa alle successive dichiarazioni e sulla verifica delle spese ammissibili.

In primo luogo, il Ministero chiarisce che il finanziamento legato alla Sabatini-ter concesso ad un **agricoltore** può essere assistito da garanzia ISMEA.

Infatti, a seguito della convenzione tra MiSE, ABI e CDP è espressamente prevista la possibilità che i finanziamenti concessi alle PMI a valere sul *plafond* beni strumentali possano beneficiare di tutti gli *"interventi di garanzia, pubblici e privati, eventualmente disponibili che siano compatibili con le disposizioni del relativo contratto di Finanziamento BS"*, nei limiti dell'intensità di aiuto massima concedibile.

In merito ai **pagamenti al fornitore**, nel ricordare che la richiesta di erogazione della prima quota di contributo può essere presentata solo dopo il pagamento a saldo dei beni oggetto dell'investimento, il Ministero chiarisce che gli stessi dovrebbero essere effettuati in modo tale da rispettare la tempistica di **trasmissione** della richiesta entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento (entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento).

Inoltre, il Ministero puntualizza che la **domanda di finanziamento** deve essere **trasmessa via PEC** a una delle banche o intermediari finanziari che hanno aderito alla convenzione MiSE-CDP-ABI. L'elenco delle banche o intermediari finanziari aderenti è disponibile nella sezione **«beni strumentali (nuova Sabatini)»** del sito internet www.mise.gov.it e nel sito internet di cassa depositi e prestiti www.cassaddpp.it di volta in volta aggiornato.

Chiariti altresì i dubbi sulle **successive dichiarazioni** che sono indipendenti rispetto al modulo di domanda per la richiesta di finanziamento, le quali possono essere sottoscritte anche dal legale rappresentante con la sua firma digitale; al riguardo, il MiSE invita espressamente le imprese a dotarsi degli strumenti di firma digitale, per allinearsi al processo di **digitalizzazione** della pubblica Amministrazione.

Utile è la definizione di **ultimazione dell'investimento**, cioè la data di emissione dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, che nel caso di finanziamento ordinario coincide con l'ultima fattura e in caso di *leasing* coincide con la data dell'ultimo verbale di consegna.

Il Ministero sottolinea che questa data non coincide mai con la data di collaudo, né di messa in opera e immatricolazione del bene agevolato, né tanto meno di pagamento della fattura.

Infine, in riferimento alla verifica delle spese ammissibili, l'impresa dovrà fornire l'elenco dei beni oggetto di agevolazione e i relativi riferimenti inserendoli nella dichiarazione sostitutiva d'atto notorio di ultimazione dell'investimento.

Sul punto, si sottolinea che **l'Iva non rientra tra le spese ammissibili**, poiché è stabilito che il contributo è calcolato su un finanziamento che è riferito all'investimento ammissibile al netto dell'imposta.